



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà su

rappresentati e difesi dall'Avv. ANGELUCCI PIERO,  
con domicilio eletto presso lo studio del difensore,  
giusta procura in atti,

ATTORI;

contro

rappresentato e difeso dall'

giusta procura in atti,

CONVENUTO;

e contro

rappresentato e difeso

con domicilio eletto presso lo studio del difensore,  
giusta procura in atti,

CONVENUTO;

e contro

  
rappresentato e difeso da   
con domicilio eletto presso lo studio del difensore   
giusta procura in atti,

TERZO CHIAMATO.

### CONCLUSIONI

All'udienza cartolare del 13/09/2023, le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[redacted] quali genitori di [redacted] agiscono in giudizio chiedendo di essere risarciti per i danni, tutti, conseguiti alla caduta sfortunatamente occorsa

[redacted]

Si è costituita in giudizio [redacted], che ha ricusato ogni addebito sostenendo, in via preliminare, che l'attività educativa della Scuola materna era appaltata alla [redacted] [redacted] ha comunque chiamato in causa la propria Compagnia Assicurativa, chiedendo di essere tenuta, da questa, indenne, nel caso di sentenza di condanna.

Costituitasi in giudizio [redacted] si è associata alle [redacted]

Si è costituita in giudizio anche [redacted], che ha contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo che ogni addebito andava rivolto [redacted]; ha contestato che il fatto lesivo si sia verificato a scuola; ha contestato l'entità delle conseguenze lamentate dagli attori.

Come si desume dalla narrativa in atti, secondo la prospettazione attore [redacted] si sarebbe procurato un danno, dopo essere stato accompagnato alla Scuola materna e quindi dopo che il minore era stato affidato alle cure delle insegnanti.

La Cassazione, ormai da molto tempo, ha chiarito che, in caso di atti di autolesionismo dell'alunno, la responsabilità dell'insegnante ha natura **contrattuale** (derivando da un contatto sociale cd qualificato, idoneo a far nascere un obbligo di custodia in senso proprio, v. da ultimo C. n. 5118/23).

Tale impostazione inquadra e segna il limite della rilevanza delle condotte ascritte ai convenuti.

In particolare, è stato prodotto in atti il contratto, con cui [redacted] ha appaltato alla Cooperativa [redacted] la gestione didattica ed educativa dell'attività di Scuola dell'infanzia (paritaria).

Si noti: come posto nelle premesse, l'attività è esercitata dalla stessa [redacted] che la appalta a una società terza, che assume 'ogni e qualunque responsabilità, manlevando l'appaltante dalle responsabilità' (v. art. 4).

Se così è, deve ritenersi che, nei confronti dei terzi, la [redacted], quale soggetto gerente l'attività scolastica, assume una responsabilità diretta, anche quando affidi a terzi la gestione pratica degli incumbenti relativi all'insegnamento.

Vale quindi, per i privati, quanto già affermato dalla S.C. per le scuole pubbliche secondo cui *l'amministrazione scolastica che, nell'espletamento della propria attività, si avvalga dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, accetta il rischio connesso alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento*

dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda" (C. n. 8811/20). A diversamente opinare, si verificherebbe un'ingiustificabile disparità di trattamento a beneficio del privato e a danno del pubblico.

*Mutatis mutandis*, entrambi i soggetti convenuti, vale a dire sia l'ente che eroga il servizio, sia l'ente che agisce quale ausiliario (a prescindere dalla formula organizzativa adoperata), sono stati legittimamente convenuti quale responsabili.

La 'parcellizzazione' dei segmenti operativi non può andare a danno del cliente (che, si noti, è consumatore), pena la violazione di un principio di ordine pubblico (arg. ex art. 33, co. 2 lett. a), 34, co. 1 Cod. Cons.): occorre quindi ricostruire unitariamente (dal lato esterno) l'operazione economica sottesa all'assunzione in carico del servizio, di modo tale che la Parrocchia e l'ente che gestisce la scuola rispondono solidalmente.

Il discorso muta nei rapporti interni, ove la formalizzazione dell'obbligo di manleva veicola la trasposizione del principio di cui all'art. 2055 c.c.

Tanto premesso, occorre adesso procedere alla ricostruzione del fatto, dal momento che il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante (v. C. cit.).

I dati che emergono dagli atti di causa sono piuttosto scarni.

Come riportato dalla teste disinteressata [redacted] è stato portato a scuola al mattino e, qui, consegnato alle maestre.

Non ci sono elementi circostanziali che denuncino una qualche anomalia nel comportamento del bambino, già riscontrabile *de visu* (e/o riconducibile a un momento anteriore alla consegna).

Le maestre sentite in aula hanno ricostruito come si svolge la 'movimentata' fase dell'accoglienza a scuola: nessuna di loro ha assistito alla caduta.

La maestra [redacted] ricorda che in quei concitati momenti erano presenti lei e la [redacted] li; in particolare, ha riferito che [redacted] 'è venuto... lamentava dolore alla testa io ho cercato di capire, ma non mi ha risposto, mi continuava a dire 'mi fa male' e mi indicava la testa dietro l'orecchio. Io ho chiamato la [redacted], lo abbiamo guardato e abbiamo anche intervistato i compagni, ma nessuno ci ha detto niente di particolare; abbiamo comunque preso il ghiaccio secco'.

[redacted] continua, quindi, a giocare sino a metà mattina, quando [redacted] (v. ud. 23.06.22) lo vede pallido e, dopo aver sentito che non stava bene, chiama il padre, sospettando che il mal di pancia sia solo un sintomo di una sindrome influenzale.

Nessuna delle maestre sentite ha visto [redacted] cadere [redacted] (ibidem).

Nessuna di loro avvista arrossamenti o sanguinamenti.

La storia continua. [redacted] torna a casa, ma dopo il risveglio deve essere accompagnato al P.S. (v. dichiarazioni teste [redacted]).

Ulteriori frammenti narrativi emergono dalle dichiarazioni dei bambini della scuola, che sono state riportate in sede processuale dai genitori [redacted] (v. ud. 23.06.2023): questi hanno raccontato che i figli (in particolare, il figlio del secondo) avevano detto loro che Lorenzo era scivolato. In tale contesto, si può quindi concludere che gli attori hanno assolto all'onere della prova su di loro incombente.

Risulta che [redacted] sia stato regolarmente accompagnato: non vi sono elementi che consentono di affermare che non stesse bene, quella mattina.

Il bambino aveva male 'dietro l'orecchio'; le maestre gli hanno, giustamente, creduto e lo hanno accudito; hanno anche ritenuto di dover intervistare gli altri bambini, evidentemente perché il dolore era significativo e, quindi, non trascurabile; l'intervista agli altri bambini conferma che il dolore è frutto di un evento accaduto nel corso della mattinata, dopo l'ingresso a scuola: diversamente, il bambino sarebbe stato monitorato sin da subito, già all'entrata. Del resto [redacted] è andato a lamentarsi solo dopo aver fatto ingresso a scuola.

Le maestre hanno rilevato un rossore e l'urto è compatibile con il tipo di conseguenze che risultano essere state censite.

L'imprecisione nel racconto dei compagni di scuola è plausibile, perché il CTU medico-legale ha chiarito che il versamento interno successivo al trauma cranico è compatibile con l'urto tanto con una superficie piana quanto con uno spigolo. Potrebbe anche essersi trattato di una testata contro un muro o un armadietto.

Ciò che conta, ai fini che interessano, è:

- a) affermare l'origine traumatica del danno,
- b) collocare l'urto in una fascia temporale in cui [redacted] era già transitato dalla cura genitoriale alla custodia scolastica.

Tale affermazione addossa l'evento in capo alle insegnanti, non perché queste abbiano colpevolmente omesso una qualche attenzione, ma semplicemente perché si è verificato nei limiti che tracciano la cornice entro cui si dipana il rischio connesso all'attività svolta nei luoghi e nei tempi scolastici.

L'accesso di [REDACTED] al P.S. rivela l'inizio di un decorso doloroso, descritto puntualmente dal Consulente medico-legale, su cui il quadro pregresso non incide, se non per chiarire lo spettro esatto delle conseguenze riconducibili all'evento dannoso.

Questi ha accertato *una sofferenza cranio-encefalica conseguente in particolare ad una rottura di un vaso arterioso e la formazione di un ematoma epidurale compressivo che ha peggiorato un quadro preesistente, conseguente ad una sofferenza perinatale acuta lieve in stato di prematurità (31°-32° settimane) con epilessia (stato di assenza a frequenza pluriquotidiana) in compenso farmacologico.*

Il CTU, con ragionamento motivato, compiuto e condivisibile, ha concluso che *il quadro neurocognitivo che in ogni caso avrebbe presentato molto probabilmente [REDACTED] senza l'evento traumatico sarebbe stato di lieve entità, per il quale, secondo il già citato baremes di Cerisoli e Vasapollo, è individuabile un valore non inferiore al 10%. Dovendosi considerare anche l'epilessia, ne deriva che il quadro minorativo complessivo riconducibile al quadro preesistente risulterebbe stimabile attorno al 15%; da ciò ne consegue quindi che, quale conseguenza del traumatismo del gennaio 2013, è possibile stimare un danno biologico permanente di tipo differenziale (o anche detto incrementativo) pari al 35%.*

Sulla scorta di tali indicazioni, si può quindi passare al catalogo del danno risarcibile.

Va, in primo luogo, risarcito il danno alla persona, alla vittima principale.

[REDACTED] all'epoca dei fatti non aveva compiuto sei anni: il danno da lui patito si apprezza in termini di danno differenziale (incrementativo) nel senso che la lesione ha portato a forzose rinunce (v. C. n. 28986/19), che il precedente quadro problematico non avrebbe, da solo, comportato.

Il danno biologico ammonta quindi a € 177.189,3 (Euro 53.210 + 233%).

Vista la giovanissima età e l'enorme complicazione esistenziale creata dallo sfortunato evento, si può riconoscere una personalizzazione massima pari al 25%, sino a € 221.486,62.

Il danno temporaneo è stato così stimato dal CTU: inabilità temporanea totale per 70 giorni; inabilità temporanea parziale al 75% per 260 giorni; inabilità temporanea parziale al 50% per 180 giorni.

Si riconoscono quindi ulteriori Euro 35.500,00 (7.000,00 + 19.500 + 9.000).

Le spese mediche giustificate ammontano a Euro 6.347,47.

Parte attrice ha chiesto altresì il danno alla capacità lavorativa, che il CTU ha stimato in 1/3 del totale.

Fatta applicazione dei criteri suggeriti dalla Tabella del cd Quaderno di Trevi (coefficiente 31,0083), si può riconoscere un importo calibrato dal momento della sua produzione (24 anni: età media dell'ingresso nel mondo del lavoro) su uno stipendio medio di un impiegato di concetto (€ 1508,00 al

me), al netto del risparmio fiscale e dello scarto tra età media maschile (82,4) ed età media lavorativa (69 anni).

Il dovuto ammonta quindi a € 105.329,00.

$[(1508 \times 13) \times 31,008 = 607.880,85; 607.880,85 - 2/3 = 206.679,5; 206.679,5 - 17\% \text{ (scarto età lavorativa)} = 171.544,00; 171.544,00 - 38,6 \text{ (aliquota irpef)} = 105.329,00]$ .

Sommate le varie voci, il danno [redacted] ammonta, quindi, a

[redacted]

I familiari hanno poi richiesto il danno patito *jure proprio*, riconducibile al danno psichico e alle rinunce sofferte per dedicarsi al familiare.

Sul punto, risulta estremamente difficile discernere quali siano state le rinunce che i parenti hanno sofferto e che sono state esemplificate in relazioni medico-legali che hanno indicato una menomazione, per ciascun familiare, del 15%.

Sulla scorta di tali indicazioni, stante l'estrema difficoltà di ricostruzione dei meccanismi induttivi di carattere psico-somatico su cui incidono anche meccanismi idiosincratici personalissimi (di accettazione o non accettazione delle situazioni avverse), si può riconoscere per ciascuno dei tre familiari una somma, che valga a segnare il periodo di accettazione, elaborazione e rielaborazione del trauma conseguito alla sofferenza indotta dalla situazione del familiare: tale somma può essere riconosciuta in misura pari a € [redacted] per ciascun genitore e ad € [redacted] per la sorella [redacted].

Per il padre non risulta che i permessi non siano stati goduti al di fuori del regime di assistenza legale; le ferie non godute sono funzione degli obblighi di assistenza familiare non risarcibili, in quanto tali.

Tutte le voci di danno contemplano (anche) componenti del danno futuro: non si dà quindi ulteriore rivalutazione; interessi dalla sentenza.

Le somme indicate riassumono il dovuto: eventuali acconti corrisposti vanno, se del caso detratti e computati autonomamente dalle parti e non sono stati considerati in questa sede.

La difesa della [redacted] ha chiesto accertarsi la misura della responsabilità da addebitarsi a ciascun convenuto: la struttura della responsabilità impone la condanna in solido della Parrocchia e della Cooperativa.

La manleva segna, tuttavia, che la [redacted] deve farsi carico delle conseguenze dannose addossate alla [redacted].

Il titolo contrattuale determina, altresì, che [redacted] spa.

Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.

Sono calibrate sui valori medi dello scaglione di riferimento per quanto riconosciuto alla vittima principale, con ulteriori aumenti percentuali per le vittime secondarie (parte attrice aveva, invece, indicato uno scaglione unico comprensivo di tutte le somme, raggiungendo importi simili).

Si compensano le spese tra convenuto e assicurazione e tra convenuti (rispetto ai quali vi è stata soccombenza sulla riconvenzionale) in quanto la cointeressenza suggerisce di non distinguere rispetto alle loro posizioni.

*P. Q. M.*

Il Tribunale di Parma,  
definitivamente pronunciando nella causa civile n. [redacted],  
così decide:

accoglie

la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,

condanna

[redacted] in solido,  
al pagamento delle seguenti somme:

- [redacted] oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, in favore di [redacted]  
[redacted] di genitori di [redacted]
- [redacted] oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, in favore di [redacted]
- € [redacted], oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, in favore di [redacted]
- € [redacted] oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, in favore di [redacted]

condanna

[redacted] di  
[redacted] di quanto pagato in forza dei superiori capi di condanna;

condanna

[redacted] a tenere indenne [redacted]  
Terme di quanto pagato in forza dei superiori capi di condanna, per il caso in cui e per la misura in cui  
non venga manlevata [redacted];

condanna

[redacted] in solido,  
alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, che si liquidano in complessivi [redacted],  
€ 1813,00 per spese, € 1.708,00 per spese di CTP, oltre spese ATP come da nota allegata (euro 286,00

